

TAR LAZIO

Notifica per pubblici proclami
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del R.D. n. 642/1907)

In esecuzione della sentenza interlocutoria del TAR Lazio, sez. II bis n. 6828 del 16 luglio 2008, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso RGR 4433/2006 sotto forma di sunto.

Il predetto ricorso è stato proposto dalla Società ISAB Energy S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo di essi in Roma, Piazza Mazzini 27, contro: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; la Direzione Generale della Ricerca Ambientale e lo Sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; il Ministero delle Attività Produttive; la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive; la Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici; e nei confronti della Società S.E.L.I.S. Lampedusa S.p.a. quale controinteressata.

Con il predetto ricorso la Società ISAB Energy ha impugnato, in parte qua, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DEC/RAS/074/2006 del 23.02.2006 con i relativi allegati, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 in data 9.03.2006, avente ad oggetto "Assegnazione e rilascio delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", nonché ogni atto preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente: lo Schema di Decisione di Assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo

2005-2007 preparato ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente il 25.11.2005; i pareri delle Commissioni parlamentari espressi in data 21.12.2005 e 22.12.2005 ed il parere della Conferenza di cui all'art. 8 del d.l. n. 281/1997 espresso in data 15.12.2005 in merito al sopra citato Schema di Assegnazione; in parte qua e per quanto possa occorrere, il Piano Nazionale di Assegnazione del 21.07.2004, l'Atto di Integrazione del 24.02.2005 nonché gli eventuali altri atti di integrazione, non conosciuti ma citati nella decisione della Commissione Europea del 25.05.2005 e comunicata alla stessa dall'Italia con nota 25.02.2005, 29.04.2005, 17, 20 e 23.05.2005.

La Società ISAB Energy, con il ricorso RGR 4433/2006, ha impugnato i predetti provvedimenti per i seguenti **MOTIVI DI DIRITTO**:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 della Direttiva 2003/87/CE nonché del paragrafo 9 dell'allegato III della Direttiva predetta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 62/2005. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria.

La ricorrente ha contestato la procedura seguita dall'Amministrazione nell'adozione del PNA per il triennio 2005-2007 e della conseguente Decisione di Assegnazione, sotto il profilo della mancata considerazione delle osservazioni del pubblico. L'Amministrazione, infatti, in sede di elaborazione degli atti predetti, non ha minimamente tenuto conto delle osservazioni che la ricorrente aveva inviato entro il termine assegnato, così violando tutte le norme indicate in rubrica.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 31 della Direttiva 2003/87/CE. Violazione del principio di irretroattività dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela dell'affidamento.

ISAB Energy ha contestato il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, delle scadenze temporali previste dalla normativa comunitaria per il recepimento della direttiva 2003/87/CE nonché per l'adozione del PNA per il periodo 2005-2007 e degli atti conseguenti (cfr. in particolare artt. 9 e 11 della Direttiva 2003/87/CE).

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Direttiva 2003/87/CE. Difetto di motivazione e di istruttoria.

ISAB Energy ha dedotto, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 9 della Direttiva 2003/87/CE, laddove stabilisce che il Piano di assegnazione delle quote deve fondarsi su criteri obiettivi e trasparenti. L'Amministrazione intimata, per contro, non ha mai in alcun modo spiegato il metodo attraverso il quale ha effettuato la riduzione delle quote inizialmente previste nell'Atto di Integrazione al PNA del febbraio 2005 e ciò, tra l'altro, nonostante la ricorrente avesse richiesto dei chiarimenti in ordine agli elementi ed alle metodologie utilizzate per l'assegnazione delle quote.

IV) Violazione e falsa applicazione dei criteri enunciati nel PNA del 21 luglio 2004. Illogicità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca in ordine alle quote assegnate all'impianto ISAB Energy. Difetto di motivazione e di istruttoria.

ISAB Energy ha sostenuto la violazione dei criteri enunciati nel PNA del 21.07.2004, con specifico riguardo al periodo storico preso come

riferimento per l'assegnazione delle quote all'impianto della medesima. Negli atti impugnati era stato, infatti, previsto che, in ordine alle quote da assegnare a ciascun impianto esistente, il periodo storico di riferimento scelto era quello 2000-2003, nell'ambito del quale doveva però essere escluso il valore più basso, che, per ISAB, era l'anno 2000 in quanto anno di avviamento dell'impianto. Dai calcoli effettuati dalla ricorrente escludendo il 2000, peraltro, si otteneva un numero di quote maggiore rispetto a quelle disposte invece dalla Decisione definitiva di assegnazione. Anche sotto questo profilo, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione della riduzione delle quote nei confronti di ISAB.

V) Violazione dell'art. 8 e dell'allegato III della Direttiva 2003/87/CE.

Violazione della Direttiva 96/61/CE.

La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 8 della Direttiva 2003/87/CE, laddove impone un necessario coordinamento con le previsioni contenute nella Direttiva 96/61/CE. La riduzione delle quote assegnate all'impianto di ISAB rispetto a quanto previsto nel PNA del 21.07.2004 e nell'atto di Integrazione del febbraio 2005 appare confliggente con quanto previsto dal predetto art. 8, in quanto è evidente che se un impianto ha già adottato, anche a costo di investimenti assai rilevanti, le migliori tecnologie disponibili per poter garantire il massimo risultato possibile ai fini del contenimento dell'inquinamento anche in ordine alle emissioni, non può poi essere penalizzato per il fatto di avere già ridotto al minimo ogni possibile margine di miglioramento sotto il profilo ambientale, ciò

incidendo sicuramente sul principio di tutela dell'affidamento.

VI) Violazione del paragrafo 20 del "considerando" della Direttiva 2003/87/CE. Illogicità e difetto di motivazione.

ISAB Energy ha sostenuto la violazione, da parte dei provvedimenti impugnati, del paragrafo 20 del "considerando" della Direttiva 2003/87/CE, il quale impone agli Stati membri di incoraggiare l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci quali la cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni. Gli atti impugnati configgono palesemente con detta disposizione, laddove stabiliscono, con specifico riguardo agli impianti cogenerativi, una formula per l'assegnazione delle quote secondo la quale ad un più alto indice di risparmio energetico (IRE) corrisponde una quantità minore di quote assegnate.

VII) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 7° comma della L. 14 novembre 1995 n. 481 anche in relazione a quanto previsto dall'art. 22, 5° comma della L. 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione delle disposizioni contenute nella delibera CIP n. 6/1992. Violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 10 del D.lgs. n. 79/1999, sia nell'art. 16 del testo integrato, approvato dall'Autorità con deliberazione n. 228 del 18 gennaio 2001. Violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 25 e 41 della Costituzione.

ISAB Energy ha dedotto la violazione, da parte dei provvedimenti impugnati, dell'art. 3, comma 7, della L. n. 481/1995 anche in relazione a quanto previsto dall'art. 22, 5° comma della L. n. 9/1991, delle

disposizioni contenute nella delibera CIP n. 6/1992 nonché nell'art. 3, comma 10 del D.lgs. n. 79/1999. La riduzione delle quote di emissioni inizialmente assegnate ad ISAB comporta, infatti, l'applicazione di oneri ulteriori (e cioè la riduzione della quantità di produzione di energia elettrica) rispetto a quelli fissati nei relativi contratti per i soggetti (quale la ricorrente) ricompresi nelle iniziative indicate nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 3 della L. n. 481/1995.

La ricorrente, per i motivi che precedono, ha chiesto al TAR Lazio di annullare tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe, il tutto con vittoria di spese.

Quanto sopra si notifica, mediante pubblici proclami, in esecuzione della sentenza interlocutoria n. 6828 del 16 luglio 2008 del TAR Lazio, sez. II bis, a tutti i soggetti riportati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 74 del 23 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006.

Genova - Roma, 28 luglio 2008

Avv. Prof. Lorenzo Acquarone
 Avv. Daniela Angelini
 Avv. Giovanni Di Gioia

C-0814186 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAGUSA

Con atto di citazione Amato Antonio e Messina Raffaella citano Bucchieri Giovanni, Rocuzzo Francesca, Cannizzo, Di Pasquale; Barresi Mariano, Barresi Nella, Scollo Salvatore, Scollo Gaetano, Scollo Cosima, Scollo Giuseppe, Scollo Mariano, Giaquinta Giovanni fu Giuseppe, Giaquinta Salvatore fu Paolo, Cultrera Giuseppe fu Giuseppe e Cultrera Sebastiano, titolari delle particelle foglio 29 Catasto Terreni Comune di Monterosso Almo 107, 108, 119, 120, 122, 116 e 117, C.da Fontanelle, per sentirne dichiarare l'usucapione del suddetto fondo rustico costituito dalle sopracitate particelle per il decorso ultravventennale dall'anno 1980.

Ragusa, 15 maggio 2008

Avv. Paolo Daniele Scollo

C-0814169 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO

Il presidente del Tribunale di Arezzo con decreto del 10 giugno 2008 ha autorizzato la notifica ex art. 150 C.P.C. dell'estratto del ricorso ai sensi dell'art. 1159-bis C.P.C. e legge n. 346/76 con cui i signori Salvadori Giuseppe, Salvadori Ireneo e Salvadori Mario, rappresentati dagli avv.ti Luca Turchetti e Laura De Giuseppe, chiedono di essere dichiarati proprietari per intervenuta usucapione del fondo rustico sito in Lucignano (AR), distinto al NCT di detto Comune al foglio 8 part. 105, limitatamente alla porzione dello stesso, di dimensione pari a mq 896,86, in cui insiste a confine con le particelle 161, 91, 93 e 107, tutte di proprietà dei ricorrenti.

Si hanno novanta giorni di tempo dall'avvenuta affissione del ricorso negli albi dei Comuni di Arezzo, Lucignano e del Tribunale di Arezzo, per proporre opposizione dinanzi a tale Tribunale.

Avv. Luca Turchetti

C-0814111 (A pagamento).